

39837-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 569/2023
STEFANO APRILE		UP - 03/05/2023
GAETANO DI GIURO		R.G.N. 26307/2022
RAFFAELLO MAGI		
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

SANTOLERI GIUSEPPE nato a CHIETI il 12/03/1950

SANTOLERI SIMONE nato a GUARDIAGRELE il 26/05/1974

avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

lette le conclusioni dei difensori delle parti civili e degli imputati

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di L'Aquila ha riformato la pronuncia con cui la Corte di assise di Teramo aveva dichiarato Giuseppe Santoleri e Simone Santoleri colpevoli, in concorso tra loro, dei reati di omicidio aggravato ai danni di Renata Rapposelli, coniuge separata di

Giuseppe Santoleri e madre di Simone Santoleri, (capo a) e di sottrazione e soppressione del suo cadavere (capo b), e, per l'effetto, concessa a Giuseppe Santoleri, con riferimento al reato di cui al capo a), la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ritenuta, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, prevalente sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in anni 16 di reclusione per il reato di omicidio e in anni 2 di reclusione per il reato di cui al capo b). Ha, invece confermato la pena inflitta a Simone Santoleri di anni 24 di reclusione per il reato di cui al capo a) e di 3 anni di reclusione per l'ulteriore reato nonché le pene accessorie e le statuizioni civili applicate ad entrambi gli imputati.

2. Nell'esaminare i motivi di appello, la Corte territoriale, in conformità alle valutazioni della Corte di assise, ha ribadito, analiticamente confutando le obiezioni ed i rilievi difensivi, che le emergenze probatorie, valutate nel loro complesso, hanno la consistenza di una piattaforma indiziaria dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. per l'affermazione di responsabilità a carico di entrambi gli imputati.

Secondo i giudici del merito, gli elementi fattuali che depongono per la colpevolezza degli imputati possono essere sintetizzati come segue.

- Renata Rapposelli, che da anni viveva ad Ancona, era definitivamente scomparsa il pomeriggio del 9 ottobre 2017 subito dopo essersi recata presso l'abitazione, ubicata a Giulianova, dove vivevano l'ex marito Giuseppe Santoleri ed il figlio Simone.

- Nel corso dell'incontro era scoppiato un violento litigio tra la madre ed il figlio, di cui aveva riferito la testimone Federica Castellani.

- Il cadavere della Rapposelli era stato rinvenuto dopo circa un mese, esattamente il 10 novembre 2017, in una località distante da Giulianova, contrada Pianarucci del comune di Tolentino.

- Come desumibile dagli abiti indossati (gli stessi del 9 ottobre), e dagli accertamenti dei medici legali (Buscemi e Tombolini) e dell'entomologo forense Vanin, la morte era avvenuta il 9 ottobre 2017.

- Il corpo era stato spostato e trasportato dove era stato ritrovato dopo un breve periodo dal decesso, ma, comunque, prima dell'inizio dei fenomeni di decomposizione.

- La Rapposelli era oggettivamente impossibilitata, in ragione delle sue precarie condizioni di salute, a raggiungere autonomamente il luogo, impervio ed isolato, del rinvenimento del cadavere: un dirupo, ubicato a circa trenta metri in

prossimità del fiume Chienti, alla fine di una strada non asfaltata e senza uscita, raggiungibile dalla provinciale che collega Tolentino a Urbisaglia.

- La causa della morte era individuata dai medici legali - che avevano escluso la caduta accidentale o un improvviso malore stante il mancato rilevamento, in sede di esame autoptico, di lesioni o altre tracce compatibili con tali eventi - in una condotta violenta, come il soffocamento, lo strozzamento o lo strangolamento, idonea a provocare "asfissia meccanica".

- La notte tra il 9 ed il 10 ottobre e durante il successivo 12 ottobre 2017 l'autovettura in uso agli imputati era stata impiegata per operazioni spiegabili unicamente con il caricamento a bordo del cadavere - di cui, peraltro, aveva parlato Giuseppe Santoleri nell'interrogatorio - ed il suo trasporto verso il luogo dove era stato rinvenuto, perfettamente conosciuto da Simone Santoleri, come riferito da alcuni amici e dalla documentazione rinvenuta in suo possesso.

Infatti, la vicina di casa Liliana Ginoble aveva visto il veicolo dei Santoleri, verso mezzanotte, girato dalla parte del portabagagli ed addossato alla scalinata di ingresso dell'edificio dove è ubicata l'abitazione degli imputati, come per facilitare il caricamento di qualcosa, e, la mattina successiva, ricollocato nel posto dove era solitamente posteggiato.

Le telecamere installate lungo uno dei percorsi stradali che consentono di raggiungere contrada Pianarucci dal luogo in cui era stata vista per l'ultima volta viva la Rapposelli, avevano ripreso in almeno due occasioni, alle 11.15 e 11.45, l'autovettura dei Santoleri, individuata sulla base di precise caratteristiche (modello, colore, posizione anomala del tergicristallo) oltre che di alcuni commenti fatti da Simone Santoleri in alcune conversazioni intercettate, spostarsi da Giulianova verso Tolentino, trasportando sul sedile posteriore un oggetto assimilabile ad una grande scatola di cartone.

- Simone Santoleri aveva un forte ed attuale movente economico per sopprimere la madre: egli, descritto concordemente da tutti i testimoni, familiari, amici o vicini di casa, come persona di indole violenta ed impulsiva, aveva una vera e propria "ossessione per il denaro" e, per tale ragione, si era opposto, in ogni modo, alle rivendicazioni economiche avanzate dalla Rapposelli per ottenere dal marito separato, unica fonte di sostentamento del figlio e allo stesso legato da un rapporto di sudditanza, le somme giudizialmente riconosciute a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento.

- La tesi difensiva secondo cui la Rapposelli era ancora viva dopo essersi allontanata dall'abitazione degli imputati si era rivelata fallace perché fondata su



una testimonianza, quella resa dalla farmacista Di Sante, sotto diversi profili inattendibile.

- La versione, inizialmente fornita da Giuseppe Santoleri, di avere il 9 ottobre 2017 riaccompagnato la moglie sino a Loreto, era stata smentita dalle telecamere installate nel tragitto.

- I detenuti della casa circondariale di Teramo Paolo Iacobazzi, Alessio Di Girolamo e Mirko Farinelli avevano riferito un episodio sintomatico del coinvolgimento nell'omicidio di Simone Santoleri: durante la comune detenzione, quest'ultimo, mentre accusava la madre di avergli rovinato la vita da viva e da morta, aveva simulato con le mani l'azione dello strozzamento.

- I compagni di detenzione di Giuseppe Santoleri, Enrico Chiavaroli e Concetto Cassia, avevano raccolto alcune confidenze sull'omicidio, apprendendo dalla viva voce dell'interessato che era stato il figlio a soffocare la madre, saltandogli al collo; il solo Chiavaroli aveva appreso della partecipazione di Giuseppe Santoleri alla fase esecutiva nonché alle operazioni di soppressione e occultamento del cadavere. Giuseppe Santoleri aveva, infatti, riferito a Chiavaroli di avere trattenuto la moglie per i piedi, prontamente aderendo all'invito rivoltogli nella concitazione dal figlio.

- In alcune conversazioni oggetto di captazione ambientale Simone Santoleri, parlando con il padre, aveva ammesso di meritare l'ergastolo per l'omicidio della madre, ricordandogli che quest'ultima in vita era stata causa delle loro sofferenze.

- Giuseppe Santoleri, in sede di verbale di interrogatorio al Pubblico ministero, acquisito a seguito della scelta dell'imputato di non sottoporsi all'esame dibattimentale, aveva ammesso: di avere invitato la moglie presso l'abitazione dove conviveva con il figlio, pur consapevole del disprezzo nutrito da quest'ultimo verso la madre e delle reiterate manifestazioni della volontà di ucciderla; di avere assistito alla consumazione dell'omicidio da parte di Simone; di aver partecipato al viaggio fino al luogo in cui era stato abbandonato il cadavere.

2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. Cristiana Valentini - Simone Santoleri articolando undici motivi, di seguito enunciati nei limiti imposti, alla cui esposizione premette una critica di fondo della decisione ovvero "*la totale ignoratio di tutte le prove scientifiche*" benché idonee a confutare l'assunto accusatorio e l'omessa acquisizione e valutazione delle consulenze tecniche eseguite su iniziativa della difesa.



2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità degli atti del procedimento e della sentenza impugnata per mancata notifica al difensore di fiducia, avv. Valentini, dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello a cagione della mancata trasmissione ex art. 123 cod. proc. pen. della nomina effettuata presso l'ufficio matricola della Casa di reclusione in data 5 giugno 2021 nonché per mancata avviso al difensore della nomina effettuata in suo favore in data 7 dicembre 2020.

Risulta dall'estratto trasmesso dall'amministrazione penitenziaria che Simone Santoleri, durante la detenzione, ha in due occasioni nominato suo difensore di fiducia l'avv. Valentini - esattamente in data 7 dicembre 2020 ed in data 5 giugno 2021 - ma che tali nomine non sono mai state portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria, al punto che l'interessato ha provveduto successivamente alla loro revoca. La mancata trasmissione alla Corte di assise di appello della nomina in data 5 giugno 2021, revocata il successivo 13 settembre 2021, ha determinato l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di appello tenutasi il 14 luglio 2021.

2.2. Con il secondo motivo denuncia mancata ammissione di prova decisiva a discarico nonché vizio di motivazione dell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento alla consulenza tecnica sulle tracce di DNA repertate su due scene del delitto e sul cadavere della vittima redatta, su incarico della difesa, dal prof. Liborio Stuppia. Contrasto tra la motivazione dell'ordinanza interlocutoria e quella della sentenza nella parte in cui la prima nega la rilevanza dei fatti probatori che la consulenza era destinata a dimostrare e la seconda considera gli stessi fatti come parte essenziale della ricostruzione giudiziale.

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, ha dichiarato erroneamente inammissibile la richiesta difensiva di consulenza genetica perché non proposta nei motivi nuovi e, comunque, non "intendibile come meramente sostitutiva di quella medico legale" indicata nell'atto di appello. Nonostante la sostituzione del medico legale con un esperto in genetica, la richiesta, infatti, continuava ad avere ad oggetto i medesimi temi indicati a confutazione della consulenza tecnica affidata dal pubblico ministero ai medici legali che avevano proceduto anche all'analisi del DNA repertato, e, come indicato nelle memorie in atti, era volta ad ottenere non solo l'acquisizione del documento cartaceo redatto dal prof. Stuppia, ma, in prima battuta, l'esame di quest'ultimo nel contraddittorio delle parti.

Nel merito, il rigetto della richiesta difensiva è stato giustificato con l'assenza di decisività della prova dedotta, che, tuttavia, è stata desunta da un dato - l'impossibilità di accertare se i reperti di DNA analizzati fossero venuti o meno in contatto con la vittima - smentito dalla lettura del capo di imputazione, da cui si comprende agevolmente che i luoghi in cui erano stati prelevati i campioni (non solo il cadavere ma anche il bagaglio dell'autovettura dove sarebbe stato trasportato il cadavere e l'appartamentino dove sarebbe avvenuto lo strangolamento o il soffocamento) dovevano necessariamente contenere informazioni fondamentali per la ricostruzione della dinamica omicidiaria nonché per accertare il coinvolgimento degli imputati. D'altra parte, è la stessa sentenza a riconoscere che la vittima era venuta a contatto con i materiali repertati per la ricerca del DNA e, conseguentemente, a considerare attendibili e valide, anche dal punto di vista scientifico, quelle stesse conclusioni che il consulente Stuppia avrebbe dovuto confutare: l'inconcepibilità di un lavaggio dell'appartamento, anche se eseguito con l'uso della candeggina, idoneo, in concreto, a cancellare solo le tracce di DNA della vittima.

2.3. Con il terzo motivo denuncia mancata ammissione di prova decisiva a discarico nonché vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto della rinnovazione, con riferimento alla consulenza tecnica "sullo stato del cadavere, sulle modalità del suo occultamento, della sua derelizione e sulla compatibilità con la ricostruzione dei fatti ritenuta in sentenza" redatta, su incarico della difesa, dal biologo forense, prof. Andrea Mezzatenta. Contrasto tra la motivazione dell'ordinanza interlocutoria e quella della sentenza nella parte in cui la prima nega la rilevanza dei fatti probatori che la consulenza era destinata a dimostrare e la seconda considera gli stessi fatti come parte essenziale della ricostruzione giudiziale.

Evidenza che la difesa aveva chiesto, a specificazione dell'originaria richiesta di consulenza medico legale, di acquisire le valutazioni tecniche di un esperto in biologia forense al fine di dimostrare l'implausibilità scientifica sia della tesi accusatoria secondo cui il cadavere della Rapposelli era rimasto custodito all'interno della vettura Fiat 600 nei tre giorni successivi alla morte, per essere successivamente abbandonato nella località dove era stato rinvenuto un mese dopo, sia della tesi secondo cui la data di derelizione del cadavere coincideva con quella del presunto viaggio dell'automobile degli imputati da Giulianova verso la zona del ritrovamento. La prima era incompatibile con il mancato repertamento all'interno della autovettura di DNA proveniente dalle molecole di decomposizione del cadavere. La seconda con l'assenza di tracce di



attività sul cadavere dei cosiddetti *scavengers*, predatori animali piccoli e grandi, spiegabile soltanto con l'abbandono del cadavere in piena campagna in una data diversa e successiva rispetto a quella del 12 ottobre 2017, in quando cioè lo stato di decomposizione era talmente avanzato da far perdere la cosiddetta "palatibilità per gli scavengers".

La Corte distrettuale ha illogicamente ritenuto tali accertamenti non indispensabili ai fini della decisione a fronte delle incertezze in ordine alle effettive modalità di conservazione del cadavere che, invece, erano perfettamente conosciute tanto da essere indicate nel capo di imputazione. Peraltro, lo stato di derelizione del cadavere era stato oggetto di osservazioni contraddittorie da parte dell'unico esperto ascoltato sul punto, la dott.ssa Buscemi. Evidentemente lo spostamento in avanti del giorno di abbandono del cadavere è circostanza decisiva perché fa venir meno l'affidabilità di una delle prove a carico ovvero le foto che ritrarrebbero l'automobile dei Santoleri in una località non lontano da quella in cui è stato rinvenuto il cadavere proprio il 12 ottobre 2017.

2.4. Con il quarto motivo sono sviluppate plurime censure.

È nuovamente affrontato il tema del rigetto ^{istelle} delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si rileva, in particolare, che la Corte territoriale, in palese contrasto coi principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non aveva inserito nel materiale utilizzabile per la decisione accertamenti tecnici non solo funzionali ad eliminare situazioni di incertezza e contraddizioni attraverso un risultato probatorio che, nella prospettazione difensiva, non era affatto neutro, come quello delle perizie, bensì certo e predeterminato, ma soprattutto indispensabili per sopperire all'omessa partecipazione effettiva della difesa alla formazione della prova tecnica a seguito della rinuncia intervenuta nel primo grado del giudizio all'esame dei consulenti di parte.

Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione con riferimento a più punti dell'apparato argomentativo a sostegno della decisione, sintetizzabili nei termini che seguono.

- Valutazione della consulenza medico legale del pubblico ministero.

La sentenza impugnata ha aderito acriticamente alle conclusioni dei consulenti del Pubblico ministero i quali, tuttavia, hanno individuato la causa della morte della Rapposelli in una condotta omicidiaria non sulla base di dati scientifici accertati con il necessario rigore in esito all'esame anatomopatologico - che anzi, in considerazione dello stato di decomposizione del cadavere e

dell'assenza di gran parte degli organi interni, non aveva consentito nemmeno di escludere che la morte fosse avvenuta "per una qualunque delle possibili cause naturali - ma sulla base di "un preteso ragionamento bayesiano", la cui corretta applicazione, come dimostrato dalla consulenza affidata dalla difesa al prof. Di Zio, avrebbe condotto al risultato opposto ovvero che la Rapposelli fosse morta per cause naturali e, per di più, attraverso l'esplicita valorizzazione di informazioni e dati tratti dal materiale investigativo, come tali non utilizzabili ai fini della decisione, nonché da massime di esperienza inapplicabili desunte da elementi fattuali incerti, da dati statistici oscillanti, se non da vere e proprie presunzioni e congetture.

- Valutazione delle prove scientifiche relative alle tracce di DNA, allo stato del cadavere, alle cause della morte, alle modalità di confezionamento del cadavere, alle tracce di terriccio all'interno dell'autovettura dei Santoleri.

Il mancato rinvenimento di DNA della Rapposelli sulla biancheria sequestrata all'interno dell'appartamento in cui sarebbe stato commesso l'omicidio è stato considerato irrilevante alla luce dell'ampio lasso temporale trascorso dal 9 ottobre al 17 novembre 2017 e dalle concrete possibilità che durante questo ampio periodo siano stati eseguiti lavaggi con l'uso di candeggina, modalità quest'ultima riscontrata al momento della perquisizione.

Il percorso argomentativo seguito è illogico e scientificamente insostenibile perché non spiega né perché il lavaggio con la varechina, addirittura ripetuto fino alla perquisizione, abbia "misteriosamente" preservato le abbondanti tracce di DNA di ben tre persone repertate nell'appartamento né perché sia risultato negativo anche il campionamento con il luminol eseguito il 3 novembre, non solo per tracce ematiche, ma anche per l'uso della candeggina.

Il mancato rinvenimento di DNA della Rapposelli all'interno dell'autovettura dei Santoleri dove sarebbe stato custodito il cadavere per ben tre giorni, fino al trasporto nel luogo del ritrovamento, è stato spiegato con il suo "confezionamento" in una busta di plastica così da essere sigillato ed isolato dall'ambiente esterno (come una "mummia") e con l'ampio lasso temporale trascorso dal trasporto ai controlli di polizia giudiziaria e ancora una volta coi possibili ripetuti lavaggi dell'auto.

Anche tale argomentazione, oltre ad essere fondata su dati imprecisi (dopo il 12 ottobre l'auto era rimasta in officina per dieci giorni fino al primo controllo, che era stato il 3 e non il 17 novembre) e ad essere incompatibile con lo stato in cui versava l'autovettura al momento dei controlli, definita dagli stessi operatori di polizia "molto sporca", non spiega perché sono state repertate molteplici ed

inalterate tracce di DNA dei due proprietari e di una persona di sesso femminile e non siano state ritenute tracce di lavaggi con l'uso della candeggina. Né è ipotizzabile che il cadavere sia stato isolato in modo tale da impedire la fuoriuscita di composti organici, volatili e fluidi, della decomposizione, posto che i sacchi utilizzati, come ampiamente dimostrato dalla consulenza tecnica del prof. Mezzatenta, illegittimamente non acquisita nonostante utilizzasse dati previamente accertati dai RIS come la categoria merceologica di appartenenza dei sacchi per spazzatura acquistati dai Santoleri qualche giorno prima del fatto omicidiario.

Eventuali ripetuti spostamenti del cadavere durante la sua decomposizione sono stati esclusi sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'entomologo forense incaricato dal pubblico ministero, prof. Vanin, nonostante lo stesso consulente ne avesse evidenziato la ridotta capacità dimostrativa e l'imprecisione perché fondate su un dato, la presenza nel cadavere di un solo insetto "urbano", circostanza che, tuttavia, era spiegabile non solo con la breve permanenza del corpo in tale peculiare ambiente, ma anche con il carente repertamento e la facilità di tale specie di insetto di essere predata da altre di provenienza "silvicola".

Non è stata attribuita adeguata rilevanza alle modalità deficitarie di esecuzione dei prelievi di DNA sul cadavere. Non sono stati analizzati gli indumenti intimi e le parti genitali mentre non sono stati adeguatamente valorizzati i risultati del prelievo subungueale. Da tale ultima analisi non è emersa la presenza di DNA diverso da quello della Rapposelli e tale circostanza ha un'unica spiegazione razionale ossia che la vittima non era stata coinvolta in alcuna colluttazione, che, invece, ci sarebbe necessariamente stata qualora fosse stata strangolata o soffocata.

2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione sulle carenze investigative, quali la mancata ricerca di tracce biologiche sul corpo della vittima, sugli indumenti indossati e sui pantaloni rivenuti accanto al cadavere, rimarcandone la evidente rilevanza sul principio dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di una ricostruzione alternativa, proposta dalla difesa, secondo cui la morte della Rapposelli era seguita ad un rapporto sessuale, volontario o meno. In questa direzione, infatti, deponevano il mancato rinvenimento delle "mutandine", lo stato in cui si trovava il body di pizzo nero indossato dalla Rapposelli "aperto nella parte inferiore", oltre che la circostanza che quest'ultima, come riferito da ben tre testimoni, i detenuti Di Girolamo, Chiavaioli e Iacobazzi, ritenuti attendibili, aveva un compagno che

viveva a Loreto, comune non lontano dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere.

La Corte distrettuale, pur prendendoli in considerazione, ha illogicamente svalutato tutti i predetti elementi fattuali attraverso il ricorso a massime di esperienza inesistenti o travisando le evidenze probatorie da cui la difesa li aveva desunti.

2.6. Con il sesto, settimo, ottavo, decimo ed undicesimo motivo deduce vizio di motivazione rispettivamente in ordine:

- alla mancata ammissione, quale prova decisiva a discarico, o dell'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese da Oliviero Scattolini o, in subordine, della ripetizione del suo esame dibattimentale;
- alla valutazione della testimonianza della farmacista Di Sante;
- al movente;
- all'interrogatorio rese da Giuseppe Santoleri, utilizzato *contra reum*;
- all'omessa verifica della compatibilità delle prove scientifiche con quelle dichiarative.

2.7. Con i motivi aggiunti e la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, la difesa del ricorrente ha aggiunto ulteriori rilievi.

- Con riferimento al primo motivo, ha fatto presente che la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. dall'imputato o dall'indagato detenuto ha efficacia immediata indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 c.p.p., non sia pervenuta all'autorità procedente;

- Con riferimento al terzo motivo, ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva attribuito decisiva rilevanza per sciogliere "l'importante e mai spiegato quesito concernente l'incompatibilità tra i risultati verbalizzati dell'esame esterno del cadavere e il presunto abbandono del medesimo in quel luogo un mese prima del ritrovamento" a massime di esperienza tratte dal web e che, qualora fosse stata accolta la richiesta della difesa di acquisire la consulenza tecnica di biologia forense del Prof. Andrea Mazzatenta, sarebbe stata, invece, dimostrata la "scientifica impossibilità" della ricostruzione accusatoria secondo la quale il corpo di Renata Rapposelli era stato custodito, prima, e trasportato, poi, sulla FIAT dei Santoleri senza lasciare traccia alcuna per essere abbandonato il giorno 12 ottobre in modo da rimanere all'aperto per un mese sino al momento del ritrovamento, senza recare traccia alcuna di attività sul cadavere della macro

fauna locale. Sarebbe, per converso, emerso che "l'unica plausibile spiegazione era che il corpo era stato custodito in luogo ancora ignoto e poi spostato in contrada Pianarucci con modalità altrettanto ignote, ma in data certamente prossima al suo ritrovamento, in un momento cioè in cui l'avanzato stato di decomposizione del cadavere escludeva la "palatabilità" del medesimo da parte della *fauna scavenger* di media e grande dimensione".

- Con riferimento al sesto motivo, ha precisato che il mancato accoglimento della richiesta di riaprire l'istruttoria per inserire nel materiale utilizzabile per la decisione le dichiarazioni di Scattolini ha sottratto al contraddittorio e alla valutazione giudiziale una prova contraria fornita di valore confutativo delle prove a carico (a cominciare dalle foto che ritrarrebbero l'autovettura dei Santoleri in marcia da Giulianova verso contrada Pianarucci). Attraverso le dichiarazioni di Scattolini sarebbe stato dimostrato che l'abbandono del cadavere non poteva essere avvenuto il giorno 12 ottobre 2017 non solo per la presenza di persone al lavoro nei due campi costeggianti il viottolo, che si sarebbero necessariamente accorti delle singolari operazioni, ma soprattutto per la presenza nell'unica via di accesso di grossi mezzi che avrebbero impedito il passaggio dell'autovettura dei Santoleri. Per di più, il diniego dell'istanza è stata giustificato con un'ordinanza che "travisa e al contempo nega e stravolge i contenuti effettivi delle due deposizioni del testimone".

- Con riferimento al settimo motivo, lamenta che la Corte territoriale, pur avendo preso atto del contrasto logico delle deposizioni delle testimoni Castellani e Di Sante (la Rapposelli non poteva essere in due luoghi contemporaneamente: in lite con il figlio presso l'appartamento di lui e nella farmacia della Di Sante, intenta all'acquisto di un parafarmaco) abbia "immotivatamente" "preferito" accordare maggiore credibilità alla testimonianza *de auditu* della Castellani, peraltro sin da subito incapace di identificare voce e contenuti della donna colloquante col Santoleri, anziché alla testimonianza *de visu* della Di Sante accompagnata da identificazione mediante lettura di tessera sanitaria e da descrizione dettagliata della donna che aveva palesemente attratto l'attenzione della farmacista. Per conciliare entrambe le dichiarazioni doveva essere accolta la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa: "dopo le 16.00 del 9 ottobre la Rapposelli si trovava nella farmacia della Di Sante e non già intenta ad una lite con padre e figlio nell'appartamento di quest'ultimo, mentre la lite ascoltata dalla Castellani era intercorsa effettivamente tra Simone e la sua fidanzata al telefono, come riferito dall'imputato".

- Con riferimento all'undicesimo motivo, ribadisce che la motivazione, seguendo un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, abbia valorizzato esclusivamente le prove a carico, ignorando tutte le prove a scarico o "castrandole negli effettivi contenuti ... persino quelle aventi carattere di prova scientifica acquisita dalle autorità inquirenti" secondo lo schema riassuntivo contenuto alle pagine da 28 a 30 dei motivi aggiunti.

3. Ricorre anche Giuseppe Santoleri articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai canoni normativi in materia di prova indiziaria di cui all'art.192, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte distrettuale si è limitata ad elencare le circostanze "fatte assurgere ad indizi gravi, precisi e concordanti" a carico dell'imputato senza fornire adeguata giustificazione delle ragioni per cui tali elementi, considerati da soli e nel loro complesso, non fossero, come richiesto dall'art. 192 cod. proc. pen., suscettibili di diversa interpretazione, fossero idonei a resistere a facili obiezioni ed in che misura convergessero verso un unico risultato.

La difesa a tale argomentazione oppone che:

- la mera presenza sul luogo del delitto non è sintomatica di complicità;
- l'abbandono della figlia non assume alcun rilievo ai fini del movente;
- non essersi protestato innocente nella lettera inviata alla figlia e non avere mai espresso parole di rammarico per la morte della moglie sono atteggiamenti perfettamente compatibili con il rapporto conflittuale dell'imputato con l'ex moglie;

- le parole rivolte al figlio, nella conversazione intercettata, con cui ammette l'inevitabilità dell'omicidio sono estrapolate da un contesto ben più ampio in cui assumono un altro significato;

- le dichiarazioni accusatorie di Enrico Chiavaroli non sono credibili perché formulate in termini imprecisi e vaghi, prive di riscontro ed anzi smentite dalla menomazione fisica del ricorrente e dalle ricostruzioni formate dagli altri detenuti convergenti nell'attribuire la responsabilità per l'omicidio al solo Simone Santoleri;

Al contrario, sono pienamente attendibili le dichiarazioni rese dallo stesso interessato, il quale ha ammesso di essere rimasto "paralizzato" di fronte al gesto efferato posto in essere dal figlio. Tale ricostruzione oltre ad essere compatibile con l'accertato stato di sudditanza e di sottomissione che caratterizzava il rapporto padre - figlio è stata confermata dal detenuto Concetto

Cassia, il quale ha riferito di avere appreso da Simone Santoleri che il padre non aveva contribuito in alcun modo alla consumazione del fatto omicidiario.

Il ruolo svolto da Giuseppe Santoleri è stato ritenuto, con motivazione illogica, talmente marginale da lasciare il dubbio circa la sua qualificazione in termini di concorso morale o materiale.

Non è stata affrontata la questione relativa alla presenza in capo all'imputato del dolo omicidiario che postula l'individuazione di circostanze oggettive sintomatiche di tale atteggiamento soggettivo senza l'impiego di presunzioni.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte distrettuale, pur avendo riconosciuto in favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e le circostanze di cui all'art.62-bis cod. pen. e pur avendo giudicate l'una e l'altra prevalenti sulle aggravanti, ha in concreto, operato una diminuzione di pena, a seguito del giudizio di bilanciamento, assai limitata, senza alcuna plausibile motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che le censure dedotte nel ricorso di Simone Santoleri siano nel loro complesso infondate e che, pertanto, l'atto di impugnazione debba essere rigettato.

1. Il primo motivo ed il correlato motivo aggiunto, relativo alla mancata trasmissione all'autorità giudiziaria precedente delle nomine del difensore di fiducia avv. Valentini e alla nullità del giudizio di appello per omessa notifica al predetto difensore dell'atto introduttivo, è privo di pregio.

È incontestato che Simone Santoleri, come ben riassunto nella tabella riportata a pag. 2 dei motivi aggiunti, dopo il 17 novembre 2020, data del deposito della sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, è stato assisto da più difensori di fiducia:

- l'avv. Gianluca Reitano nominato il 6 marzo 2018 e, senza soluzione di continuità, il 29 settembre 2021 con definitiva revoca il 2 ottobre 2021;

- l'avv. Gianluca Carradori, nominato il 15 marzo 2020 fino al 30 novembre 2020, rinominato il 23 dicembre 2020 fino al 5 giugno 2021;



l'avv. Cristiana Valentini nominata il 7 dicembre 2020 fino alla revoca del 23 dicembre 2020, rinominata sia il 5 giugno 2021, fino alla revoca del 13 settembre 2021, sia il 2 ottobre 2021.

Al momento della notifica del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello, Simone Santoleri aveva, pertanto, due difensori di fiducia: l'avv. Reitano e l'avv. Valentini. Soltanto il primo, tuttavia, aveva ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello posto che la nomina dell'avv. Valentini non era stata portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria precedente. Nel giudizio di appello né l'avv. Reitano né l'avv. Valentini, nelle more rinominata e posta a conoscenza del procedimento così da esercitare compiutamente il suo mandato anche presenziando alle udienze, aveva eccepito il difetto di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

Ritiene il Collegio che nella vicenda processuale così sintetizzata non si rinviene alcuna invalidità rilevabile in questa sede né con riferimento alla trasmissione della nomina ex art. 123 cod. proc. pen. all'autorità giudiziaria e al difensore nominato né con riferimento alla notifica del decreto di citazione in appello.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. dall'imputato o dall'indagato detenuto, con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ha effetto immediato, come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria precedente alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen. L'eventuale differita trasmissione, anche imputabile alla negligenza nell'inoltro della comunicazione, non può spostare a un momento successivo l'efficacia dell'atto con la conseguenza che, in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c) la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio di secondo grado e la relativa sentenza (ex multis Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022 dep. 2023, Suriano, Rv. 284376 - 01; Sez. 1, n. 40495 del 04/10/2007, Silvestro Rv. 237864 - 01; Sez. 1, n. 5297 del 25/09/1997, Coppola, Rv. 208587 - 01).

Prima delle modifiche introdotte all'art. 123 cod. proc. pen. dalla dall'art. 2, comma 14, della L. 27 settembre 2021, n. 134 (entrata in vigore il 19 ottobre 2021) con l'introduzione del comma 2-bis ("Le impugnazioni, le dichiarazioni,



compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato”), inapplicabili al caso in esame *ratione temporis*, era pacifico approdo ermeneutico che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo, doveva essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato con l'ulteriore conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dall'inadempimento di tale onere o più in generale dalla negligenza del nominante, non poteva costituire causa di invalidità degli atti processuali (Sez. 6, n. 28788 del 01/10/2020, Catalano, Rv. 279628 - 01; Sez. 6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo, Rv. 281823 - 01, in motivazione la Corte ha sottolineato come anche la circolare della Direzione dell'amministrazione penitenziaria n. 77104 del 22 febbraio 2010 chiarisce che gli istituti penitenziari provvedono ad avvisare il detenuto o l'internato della necessità che egli stesso dia immediata notizia al difensore dell'intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione).

Secondo la disciplina processuale applicabile al procedimento in esame in assenza di una disciplina transitoria ed in forza del principio "tempus regit actum" di cui all'art. 11 disp. ^{preluff'} ~~att. cod. civ.~~, la parte che nomina un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato o in aggiunta a quello in precedenza nominato, ha l'onere di diligenza di attivarsi e di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo in modo da consentirgli di svolgere il proprio mandato in modo effettivo, anche avanzando tempestivamente all'autorità procedente ogni istanza utile, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante che, pertanto, avendovi concorso a darvi causa, non è nemmeno legittimato a dedurla (cfr. Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340 - 01; Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Paun, Rv. 277907 - 01; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381 - 01).


Se l'indagato o l'imputato risulta assistito da due difensori di fiducia l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello ad uno soltanto dei due non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza ad opera

dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice. Tale vizio che è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori, non può essere eccepito per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019Rv. 27, D'Ario, 278002 - 01; Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana, Rv. 264142 - 01; Sez. 2, n. 21631 del 04/02/2015, Esposito, Rv. 263778; Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529 - 01; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria Rv. 249184 - 01; Sez. 3, n. 13824 del 12/02/2008, Straiano, Rv. 239690 - 01).

In conclusione, all'omessa o ritardata comunicazione della nomina al difensore interessato il regime processuale all'epoca applicabile in forza del principio *tempus regit actum* non faceva conseguire alcuna sanzione processuale mentre la nullità per omessa notifica al codifensore di fiducia del decreto di citazione in appello non è deducibile dall'imputato che vi ha dato causa e si è, comunque, sanata perché non tempestivamente dedotta nel giudizio di appello, fino alla sentenza che ha definito il grado, nemmeno dal difensore che non ha ricevuto l'atto introduttivo e che, a seguito di nuova nomina e dell'instaurazione del rapporto fiduciario con l'assistito, era stato presente nel giudizio di appello, partecipando alle udienze successive al 2 ottobre 2021, e che, pertanto, si trovava nelle condizioni per venire tempestivamente a conoscenza del vizio notificatorio.

2. Il secondo ed il terzo motivo e, in parte, il quarto motivo nonché i correlati motivi aggiunti non sono fondati laddove censurano la scelta della Corte distrettuale di non ampliare il compendio probatorio con ulteriori valutazioni tecniche affidate a consulenze di parte, ritenute intempestive e comunque non indispensabili ai fini della decisione.

Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe dovuto, in applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 603 cod. proc. pen., accogliere le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale acquisendo, in sostituzione della consulenza medico legale oggetto di rinuncia nel primo grado del giudizio e di quella richiesta con l'atto di appello, gli elaborati scritti redatti su incarico della difesa dai consulenti tecnici Stuppia e Mezzatenta, rispettivamente esperti in genetica e biologia forense, o in alternativa procedendo al loro esame



dibattimentale, non solo perché avrebbero fornito un contributo informativo indispensabile ai fini della decisione in considerazione delle evidenziate incertezze, incompletezze e contraddizioni presenti nelle emergenze probatorie di carattere scientifico, ma anche per sopperire all'omessa partecipazione effettiva della difesa alla formazione della prova tecnica a seguito della improvvida rinuncia intervenuta nel primo grado del giudizio all'esame dei consulenti di parte.

La decisione della Corte distrettuale sarebbe quindi doppiamente viziata sia ai sensi dell'art. 606 lett. d) in relazione all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per mancata assunzione di prove decisive, sia ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità dell'apparato argomentativo fondato su un compendio probatorio scientificamente inaffidabile e non ampliato con giustificazioni incongrue e comunque non aderenti alla realtà processuale.

2.1. L'assunto non è condivisibile.

Come è noto, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Inguì, Rv. 240995; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 29/01/2014, De Carlo, Rv. 259136; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitano, Rv. 274337 - 01). Può, invece, essere denunciata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018; Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pircher, Rv. 261799 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01).

Nel valutare la tenuta logica della decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, va tenuto conto che nel giudizio di appello quest'ultima costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820).



Non basta, pertanto, l'ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti a influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che il giudice ritenga, se provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. tempestivamente avanzata con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, P., Rv. 274699 - 01), di essere impossibilitato a decidere allo stato degli atti; se provvede d'ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo, che trattasi di integrazione probatoria assolutamente necessaria (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01)

La rinnovazione del dibattimento in appello costituisce, pertanto, esercizio del potere discrezionale del giudice dell'impugnazione il cui giudizio al riguardo è sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.

Fermo restando che il controllo affidato alla Corte di cassazione non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex multis Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01.), il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è comunque sindacabile quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (più di recente Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01); anzi, la decisione sul punto può essere motivata anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).

Se la richiesta di rinnovazione ha ad oggetto l'acquisizione di dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche nelle forme della perizia ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen. o della consulenza di parte ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. il suo rigetto e quindi la mancata assunzione della prova non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto né la perizia né la consulenza tecnica, per il loro contenuto eminentemente valutativo ed espressione di discrezionalità tecnica, rientrano tra le prove decisive a scarico, cui si riferisce quest'ultima disposizione attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc.




pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 02).

2.2. Tanto premesso in diritto, la pronuncia impugnata *in parte qua* risulta immune anche dai vizi denunciati a mente dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

La Corte territoriale - in disparte della valorizzazione della espressa rinuncia intervenuta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sia pure riferita all'esame del medico legale che si era occupato di questioni almeno in parte sovrapponibili a quelle oggetto delle richieste di rinnovazione, della tardività di queste ultime nonché del corretto richiamo al divieto di acquisizione diretta degli elaborati scritti di consulenza tecnica - ha giustificato il rigetto delle istanze difensive con argomentazioni pertinenti, che, lungi dall'entrare in contraddizione con l'intero percorso motivazionale, sono con esso pienamente coerenti, avendo la sentenza impugnata (specialmente pagg. 83 e seg.) ribadito, specificamente confutandole, l'irrilevanza delle argomentazioni a sostegno, alla luce dell'oggettiva impossibilità di pervenire, attraverso il mezzo istruttorio, a risultati probatori in favore dell'imputato, dotati, stante la intrinseca opinabilità delle valutazioni tecniche, di un livello di credibilità indiscutibilmente maggiore di quelli conseguiti con gli accertamenti tecnici già acquisiti e, per di più, rilevatisi sub valenti rispetto agli altri elementi indiziari positivamente accertati, se valutati nella loro globalità.

Quanto alla consulenza genetica ha rilevato che, non solo difettava, a monte, la certezza che i reperti esaminati (in particolare capi di biancheria ed il copridivano) siano entrati in contatto con la vittima, ma era pacifico che dalla consumazione dell'omicidio (dal 9 ottobre 2017) alla raccolta dei campioni (17 novembre 2017) era trascorso un lungo lasso temporale durante il quale Simone Santoleri aveva compiuto una vera e propria attività di depistaggio, occultamento delle prove e precostituzione di prove favorevoli (definita a pag. 83, sulla base di alcune conversazioni intercettate, "incessante e pervicace") che rendeva altamente probabile, ai limiti della certezza, che lo stesso avesse alterato la scena del crimine e il veicolo utilizzato per il trasporto, così da cancellare definitivamente le tracce compromettenti di DNA riconducibili alla Rapposelli, in primo luogo operando nei giorni successivi al delitto ripetuti lavaggi con candeggina, così come constatato dalla polizia giudiziaria il giorno della perquisizione del suo appartamento. Evidentemente i lavaggi ben avrebbero potuto lasciare inalterate le tracce di DNA più recenti riconducibili alle persone che avevano continuato a frequentare l'appartamento nei giorni più vicini al repertamento, a cominciare da quelle dei due imputati.



Parimenti, costituivano circostanze in grado di compromettere l'efficacia dimostrativa della consulenza genetica fondata sull'assenza di DNA della vittima nel vano portabagagli dove era stato per più giorni ospitato il cadavere, il "confezionamento" del corpo della Rapposelli all'interno di più sacchi sigillati con modalità tali da impedire il rilascio di odori e tracce biologiche nonché l'ampio lasso temporale durante il quale l'autovettura, anche considerata la permanenza presso l'autofficina, era rimasta nella disponibilità di Simone Santoleri prima di essere controllata dalla polizia giudiziaria. Peraltro, quest'ultimo, in più conversazioni intercettate, aveva espresso il timore che proprio all'interno del veicolo fossero rinvenute tracce compromettenti (residui del terreno di del luogo dove era stato rinvenuto il cadavere) e, per tale ragione, si era attivato per preconstituirsì prove favorevoli (raccolta di terriccio da utilizzare per una eventuale comparazione) sicché è ipotesi tutt'altro che remota che nell'ambito di tale attività abbia quanto meno provveduto a pulire attentamente e scrupolosamente il veicolo.

Quanto alla consulenza tecnica del biologo forense Mezzatenta sullo stato del cadavere, il suo esito non sarebbe stato dirimente perché inidoneo, alla luce delle emergenze probatorie da esso indipendenti (le immagini che riprendono il 12 ottobre lo spostamento dell'autovettura dei Santoleri verso il luogo dove era stato abbandonato il corpo della Rapposelli) a pervenire a conclusioni certe, anche tenuto conto degli esiti non contestati degli accertamenti tecnici in atti ed in particolare le caratteristiche del luogo di rinvenimento (isolato ed impervio) e l'accertata presenza sul cadavere di specie di insetti tipiche delle zone adiacenti ai fiumi, come quella in cui era stato ritrovato, ad eccezione di un solo esemplare di *Lucilia*, insetto, invece, tipico degli ambienti urbanizzati. Proprio la presenza di tale esemplare lasciava propendere per una iniziale e breve permanenza del corpo in prossimità dell'epoca della morte in ambiente urbano e non silvestre. Né la consulenza poteva assumere rilievo decisivo nella parte in cui valorizzava l'assenza di tracce di attività sul cadavere dei cosiddetti *scavengers*, predatori animali piccoli e grandi, posto che tale circostanza era stata presa in esame e spiegata dal medico legale con la più rapida azione degli insetti rinvenuti nel cadavere che avevano compromesso fin da subito la cosiddetta "palatibilità".

3. Il quarto motivo propone censure sul percorso motivazionale, che, laddove non sollecitano nuovi apprezzamenti di merito o una lettura alternativa delle risultanze probatorie, operazioni entrambe estranee al giudizio di legittimità, sono comunque infondate.



3.1. La giurisprudenza di questa Corte, in numerose pronunce, ha chiarito che compito del giudice di legittimità, anche quando è investito del sindacato sul vizio della motivazione, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esauritiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano seguito i canoni legali in materia di valutazione delle prove e se gli stessi giudici abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (ex multis Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).

In tale prospettiva, il sindacato demandato alla Corte di legittimità, come declinato dall'art. 606 cod. proc. pen. è limitato, oltre al controllo dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili poste a fondamento della decisione e dell'osservanza delle regole processuali - lett. b) e c) - alla verifica dell'assenza di manifesta illogicità del tessuto logico della motivazione, così come esposta nelle proposizioni contenute nel testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo - lett. e) -.

Ricorre il vizio di motivazione laddove nell'apparato argomentativo sia ravvisabile una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01).

A seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il vizio motivazionale può rilevare anche sotto il profilo del travisamento della prova - che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio - purché il ricorrente prospetti la sua decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (da ultimo Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). E', invece, precluso alla Corte di



cassazione sia prospettare soluzioni interpretative alternative a quella scelta dai giudici di merito sia operare la revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

3.2. La motivazione della sentenza impugnata, sottoposta alla verifica come appena delineata, si sottrae a tutti i rilievi difensivi, in larga parte pedissequamente reiterativi di quelli dedotti con l'atto di appello ed esaminati con risposte tutt'altro che illogiche, come riportato nella parte "in fatto" cui si rinvia, e comunque non volti a censurare specifiche criticità ma a sollecitare nuovi apprezzamenti di merito.

La causa della morte della Rapposelli è stata individuata in un'azione violenta del tipo "strangolamento, strozzamento o soffocamento", valorizzando, in una valutazione correttamente globale, non solo le informazioni scientifiche veicolate dagli accertamenti tecnici ma anche gli elementi fattuali emersi dal sopralluogo e dalle prove dichiarative (pagg. 53 e seg.).

Come già accennato, il mancato rinvenimento di DNA della Rapposelli sulla biancheria sequestrata all'interno dell'appartamento e dell'autovettura dei Santoleri, nonché i risultati negativi del prelievo subungueale e, per converso, il repertamento di tracce di DNA degli imputati e di una donna diversa dalla vittima tra i reperti sequestrati nel luogo del delitto, oltre ad essere spiegabile plausibilmente con il rilevante lasso temporale trascorso dal giorno dell'omicidio a quello dei primi accertamenti all'interno dell'appartamento (a tutto concedere iniziati il 3 novembre, quindi circa un mese dopo) e l'esecuzione di lavaggi nei giorni prossimi al fatto omicidiario nonché alla eventualità nient'affatto remota che la vittima, durante l'aggressione, non abbia avuto la possibilità di avere un contatto prolungato con gli aggressori così da ferirli o da compiere manovre implicantanti il trasferimento sotto le sue unghie del loro DNA, a cagione del loro numero (due) e della prevalente forza fisica, non hanno neanche astrattamente l'attitudine, per il loro carattere meramente ipotetico, di scardinare gli elementi accusatori di segno contrario fondati su elementi fattuali di ben altra consistenza indiziaria, quali:

- la violenta lite tra la Rapposelli ed il figlio nel corso della visita nell'abitazione a Giulianova che ha preceduto la scomparsa e la morte della prima, episodio di cui ha riferito la teste Castellani, la cui ricostruzione è stata riscontrata dalle ammissioni dello stesso imputato e dalle risultanze degli accertamenti tecnici sulle utenze cellulari in uso ai protagonisti e sul computer in uso a Simone Santoleri (pag. 61 e seg.);

- il trasferimento del cadavere della Rapposelli nell'autovettura degli imputati alla luce delle dichiarazioni della testimone Ginoble, delle immagini riprese dalle telecamere poste lungo il percorso che da Giulianova conduce a contrada Parruccia di Tolentino alle ore 11.15 e 11.45, con a bordo un oggetto di dimensioni significative, collocato nella parte posteriore, leggermente abbassata per il peso, nonché delle conversazioni intercettate in cui Simone Santoleri non solo indottrina il padre per indurlo a riferire agli inquirenti di avere compiuto con l'autovettura un viaggio verso Loreto per accompagnare la madre ancora viva, in realtà mai effettuato, o per portare gli abiti alla sorella, che ha negato la circostanza (pag. 73 e seg.), ma addirittura reagisce colpendo il genitore con uno schiaffo allorché quest'ultimo, nel commentare la meraviglia espressa dal figlio sulla tesi degli inquirenti secondo i quali si erano "tenuti tre giorni" con loro il cadavere "portandolo a spasso" all'interno dell'autovettura, anziché assecondarlo si chiede come "abbiano fatto a saperlo" (pag. 93).

4. Il quinto motivo, relativo alle carenze investigative e alla ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, ed i correlati motivi aggiunti, sono manifestamente infondati perché interamente versati in fatto.

La Corte distrettuale (pag. 54 e seg.) ha ritenuto, con argomenti plausibili, per nulla significativi e, comunque, altrimenti spiegabili, gli elementi fattuali posti a fondamento della tesi secondo cui la Rapposelli sarebbe stata uccisa in occasione di un rapporto sessuale o comunque per ragioni legate alla sfera sessuale.

In particolare, ha osservato che il pantalone con la patta strappata raccolto nelle vicinanze del cadavere non era collegabile alla vittima come altri oggetti rinvenuti ed inseriti tra gli oggetti di interesse di vigili del fuoco durante il primo sopralluogo, che la vittima poteva avere indossato il body di pizzo nero senza le "mutandine" e che il body si presentava "aperto nella parte inferiore" a seguito delle manovre eseguite nell'immediatezza dal medico legale e che da nessun elemento concreto emerge che la Rapposelli avesse intrattenuto nei mesi precedenti al delitto una relazione con un uomo che viveva a Loreto, se non dalle dichiarazioni dei compagni di cella di Simone Santoleri, che tuttavia avevano fornito notizie generiche e fortemente condizionate dall'astio con cui la loro fonte diretta parlava della madre.


5. Il sesto, settimo, ottavo e decimo motivo nonché i correlati motivi aggiunti deducono censure versate in fatto e comunque manifestamente infondate.

5.1 La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese da Oliviero Scattolini o, in subordine, con la ripetizione del suo esame dibattimentale quale prova a discarico è stata ampiamente giustificata dalla Corte distrettuale in ragione del suo carattere non decisivo.

Fermo restando che il testimone era stato sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che il mancato approfondimento di alcune circostanze era riconducibile ad una scelta delle parti che avevano proceduto all'esame e al controesame, Scattolini, in ogni caso, anche alla polizia giudiziaria aveva precisato di essere stato impegnato nei lavori agricoli nel terreno adiacente al dirupo nel quale era stato rinvenuto il cadavere in un arco temporale diverso (dalle 16,00 sino alle 18,00) da quello in cui sarebbe avvenuto l'abbandono del cadavere alla luce degli orari impressi nei filmati che hanno ripreso l'autovettura dei Santoleri in marcia da Giulianova a contrada Pianarucci e che la presenza dei mezzi agricoli non costituiva affatto un ostacolo insormontabile perché parcheggiati lungo la parte finale del viottolo in prossimità di una quercia.

5.2. L'inattendibilità della testimonianza della farmacista Di Sante (pagg. 71 e seg.) e la maggiore affidabilità delle dichiarazioni rese dalla testimone Castellani (pag. 61 e seg.) sono state logicamente desunte dalle numerose imprecisioni e contraddizioni in cui era incappata la prima (che non ricordava nemmeno il giorno dell'incontro ed aveva ripetutamente escluso una rassomiglianza tra la donna presentatasi come "Rapposelli" e la fotografia con l'effigie di Renata Rapposelli) a fronte del rigore narrativo della seconda e della presenza di significativi riscontri alla sua versione (lo stesso imputato, nel corso di una delle conversazioni intercettate, aveva cercato di convincere la compagna che era stata la destinataria delle parole sentite dalla Castellani nel corso del litigio con la madre).

5.3. Il movente economico (pag. 57) è stato desunto da una congerie di dichiarazioni concordanti, invero non attinte da alcuna censura del ricorrente a cominciare dalle dichiarazioni di Maria Chiara Santoleri, la quale ha riferito di una richiesta del fratello Simone, esternata per telefono qualche mese prima dell'omicidio, di intercedere sulla madre per convincerla a desistere dalle sue rivendicazioni economiche ed in particolare dalla pretesa di ottenere la consegna di tremila euro - la stessa somma di cui l'imputato ha parlato in una conversazione intercettata - con l'avvertenza che l'avrebbe uccisa qualora avesse perso la casa dove abitava a causa delle sue iniziative.



5.4. Estremamente generiche ed inidonee a superare il preliminare vaglio di ammissibilità sono le censure relative all'uso a carico del figlio delle dichiarazioni rese da Giuseppe Santoleri nell'interrogatorio, ma non ripetute in dibattimento per essersi il dichiarante avvalso della facoltà di non rispondere, e alla compatibilità delle prove scientifiche con quelle dichiarative.

La difesa del ricorrente non ha indicato a proposito di quale elemento indiziario sia avvenuto il denunciato "uso contra rerum" e se tale vizio abbia assunto peso decisivo e non ha prospettato in che termini, diversi da quelli già esposti negli altri motivi, la dedotta mancanza di acquisizioni probatorie e la sottovalutazione delle prove scientifiche abbia inciso nel giudizio di accertamento della responsabilità.

La rilevata inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non è stata sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che a questi ultimi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si trasmette il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (da ultimo, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01).

6. Al rigetto del ricorso di Simone Santoleri consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

7. Entrambi i motivi di ricorso dedotti da Giuseppe Santoleri sono inammissibili.

7.1. Il primo motivo, relativo alla provvista indiziaria, si risolve nella riproduzione pedissequa delle censure dedotte in assenza di una critica puntuale al provvedimento ed è dunque generico e aspecifico.

Il ricorrente, anziché denunciare specifiche violazioni di legge o criticità della sentenza impugnata, continua ad opporre i medesimi rilievi già posti nell'atto di appello (sintetizzati nelle pagg. da 22 a 25), pretendendone un nuovo e diverso apprezzamento delle evidenze probatorie prospettato come più plausibile senza confrontarsi con l'apparato argomentativo, assai diffuso e completo anche con riferimento ai profili, più direttamente attinenti alla posizione di Giuseppe Santoleri ovvero quelli relativi alla piena condivisione del movente, alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da Enrico Chiavaroli e alla prevalenza di queste ultime su quelle solo apparentemente di segno contrario



rese dallo stesso imputato, fonte diretta di Chiavaroli, e da Concetto Cassia (pagg. 89 e seg.).

A quest'ultimo proposito, la Corte distrettuale ha sottolineato, con ragionamento immune da incongruenze o altri vizi logici, che era stato Giuseppe Santoleri, nel corso dell'interrogatorio, a riferire, in piena sintonia con quanto riferito de relato da Chiavaroli, che durante l'azione omicidiaria il figlio lo aveva invitato, in termini perentori, ad aiutarlo, bloccando la vittima, e che Cassia, lungi dal smentire Giuseppe Santoleri, si era limitato a riferire la strategia difensiva, orchestrata da Simone Santoleri e di cui vi è traccia in alcuni manoscritti, rivolta ad accollare al padre tutta la responsabilità dell'omicidio indipendentemente dall'apporto realmente fornito.

In ogni caso, non è stata specificamente cesurata l'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso morale desunta dai giudici del merito, con argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, dalla complessiva condotta che lo stesso imputato ha ammesso di avere tenuto in occasione dello strangolamento.

Al riguardo, la Corte distrettuale ha evidenziato che tale condotta ha oggettivamente contribuito a rafforzare il proposito criminoso del figlio, il quale aveva compiuto l'azione omicidiaria anche perché certo che, in caso di necessità, poteva contare sull'aiuto del genitore, presente durante l'esecuzione, non solo perché sottomesso ad ogni sua decisione ma perché animato del suo stesso forte risentimento verso la vittima e pienamente convinto della necessità di porre in essere ogni azione utile a bloccarne le rivendicazioni economiche.

7.2. Il secondo motivo non è consentito perché censura l'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena ed il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti con critiche generiche ed astratte che mirano a sollecitare apprezzamenti da sovrapporre a quelli non illogici della Corte territoriale che, peraltro, ha operato diminuzioni alla pena base dei reati, già individuata in prossimità del minimo edittale, tutt'altro che inconsistenti.

8. All'inammissibilità del ricorso di Giuseppe Santoleri consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Faejfl.

9. Giuseppe Santoleri e Simone Santoleri devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Maria Chiara Santoleri e Associazione Nazionale Penelope Italia, nella misura che sarà liquidata dal giudice di merito con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 E 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Santoleri Giuseppe, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Santoleri Simone, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello stato, Santoleri Maria Chiara e Associazione Nazionale Penelope Italia, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Filippo Casa



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Deposito

02/10/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calcagni